

R.G. 11567/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione lavoro

nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato all'udienza del 13/09/2019 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11567/2016 R.G. LAVORO

TRA

VINCENZO CATENA n. a AVERSA il 23/11/1991

rappresentato e difeso dall'avv. DI TELLA RAFFAELE, come da procura in atti.

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dagli avv. CUZZUPOLI LUCA, IDA VERRENGIA E ITALA DE BENEDICTIS

RESISTENTE

OGGETTO: indennità di mini ASpI

CONCLUSIONI: come in atti.

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 07/10/2016 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato quale lavoratore subordinato a tempo determinato dal 5.9.2014 al 30.11.2014 alle dipendenze del ristorante Le Cascate s.r.l. per 20 ore giornaliere; di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 l. 92/2012 in quanto può far valere negli ultimi 12 mesi più di 13 settimane di contribuzione per l'attività lavorativa svolta; di essere stato assoggettato al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; di aver presentato ricorso amministrativo.

Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dell'indennità di mini ASpI con vittoria delle spese di lite con attribuzione.

Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. L'I.N.P.S., infatti, nella propria memoria difensiva ha dedotto di aver effettuato verifiche



amministrative/contributive nei confronti dei datori di lavoro dell'odierno ricorrente ed, in particolare, della impresa Di Mauro Bernardo per il periodo dal 6.6.2013 al 22.1.2014, ha evidenziato come sia onere di parte ricorrente di provare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro e come il ricorso presenti numerose carenze assertive e probatorie e che i propri provvedimenti hanno natura meramente ricognitiva e non costitutiva della prestazione previdenziale od assistenziale

La causa, incardinata innanzi al precedente istruttore titolare del ruolo, il quale ammetteva la prova testimoniale, veniva scardinata in base a decreto presidenziale a questo giudice, in servizio presso il Tribunale dal 2.11.2017, per la prima volta all'udienza dell'1.6.2018.

All'odierna udienza, il giudicante, dopo la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.

Nel caso in esame il *thema probandum* e quello *decidendum* riguardano l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione dell'indennità di mini ASpI, con particolare riferimento all'idoneità probatoria della documentazione prodotta da parte ricorrente ed alla rilevanza giuridica dell'attività compiuta dall'I.N.P.S., il quale ha disconosciuto il precedente rapporto di lavoro del ricorrente ed ha contestato le numerose carenze assertive e probatorie contenute in ricorso.

L'ASpI (assicurazione sociale per l'impiego) è stata introdotta dall'art. 2 l. 92/2012 con la funzione di fornire a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione purchè possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Tale prestazione può essere erogata per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi successivamente al 1.1.2013.

L'art. 2 co. 20 l. 92/2012, inoltre, ha introdotto la c.d. mini-ASpI che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per gli eventi successivi all'1.1.2013 a favore dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi.

In via preliminare, nel caso in esame, devono essere rigettate le eccezioni di improponibilità e di decadenza formulate dall'I.N.P.S. in quanto parte ricorrente ha depositato la ricevuta di presentazione della domanda amministrativa del 18.12.2014 riferibile al rapporto di lavoro cessato il 15.12.2014.

Per quanto riguarda il merito, però, l'ente previdenziale evidenzia, da un lato, l'insussistenza del requisito contributivo in ragione del disconoscimento del precedente rapporto di lavoro e, dall'altro lato, le carenze assertive contenute in ricorso.



Il ricorrente, infatti, nel proprio ricorso, ha genericamente allegato di possedere più di 13 settimane contributive negli ultimi 12 mesi ma non ha preso espressamente posizione sulla necessità di ricalcolo delle settimane contributive relative all'ultimo rapporto di lavoro in ragione del mancato raggiungimento del minimale contributivo per tale periodo di lavoro in base a quanto previsto dall'art. 9 d.lgs. 61/2000, vigente *ratione temporis* (cfr. estratto contributivo – all. 3 al ricorso). Parte ricorrente, infatti, nulla allega in ordine all'orario di lavoro osservato per tale rapporto di lavoro e l'I.N.P.S., inoltre, nella propria memoria difensiva evidenzia come la prestazione richiesta non è stata erogata proprio in ragione della carenza del requisito contributivo e della indispensabilità, ai fini del suo raggiungimento, del computo anche delle settimane di lavoro relative al rapporto precedente e disconosciuto. Il che, d'altra parte, risulta annotato anche sull'estratto contributivo depositato dallo stesso ricorrente.

A ciò si aggiungono ulteriori considerazioni relative alla prova dell'ultimo rapporto di lavoro. A tal proposito, parte ricorrente ha prodotto in giudizio del certificato mod. c2/storico del centro per l'impiego e dell'estratto contributivo, quali prove dell'ultimo rapporto di lavoro. Tali documenti, dinanzi al disconoscimento del rapporto da parte dell'ente previdenziale, hanno solo valore indiziario e, per ciò solo, hanno scarsa valenza probatoria. Tali documenti non possono costituire prova di per sé sufficiente del rapporto lavorativo in ragione del fatto che costituiscono documenti redatti sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore (mod. c2 storico) ovvero dei dati trasmessi dal datore di lavoro (estratto contributivo) e, quindi, non hanno né possono avere efficacia certificativa della sussistenza del rapporto né efficacia probatoria vincolante nei confronti dell'I.N.P.S.

Parte ricorrente, infine, risulta altresì decaduta dalla prova testimoniale disposta dal precedente giudicante.

Il ricorso, quindi, deve essere integralmente rigettato.

Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta personalmente dal ricorrente ed allegata al ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

1. rigetta integralmente il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.

Aversa, 13/09/2019

il Giudice del Lavoro
dott. Barbato, Rosario Capolongo

